

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE PUBBLICITARIE NOVITA'

Il Decreto Sostegni Bis ha confermato la possibilità di fruire di un credito d'imposta per spese pubblicitarie su quotidiani, periodici ed emittenti televisive o radiofoniche.

La presente aggiorna la precedente informativa del 16.03.2021 fornendo le modalità operative vigenti alla data odierna per beneficiare di tale credito d'imposta tenuto conto delle novità introdotte dal Decreto Sostegni Bis.

SOMMARIO

1. Soggetti beneficiari.....	2
2. Oggetto dell'agevolazione	2
3. Misura dell'agevolazione	2
4. Modalità operative	2
5. Concessione dell'agevolazione	3
6. Utilizzo del credito d'imposta	3

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- imprese;
- società;
- cooperative;
- professionisti;
- enti non commerciali.

2. OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell'agevolazione le spese pubblicitarie effettuate:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali o nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.

Spese escluse

Sono escluse le spese sostenute per:

- televendite;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

3. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Attenzione

Poiché è previsto un plafond massimo di risorse statali destinate a tale beneficio, il credito d'imposta effettivo potrebbe risultare significativamente inferiore alle percentuali sopra indicate.

4. MODALITÀ OPERATIVE

I soggetti interessati devono presentare telematicamente o tramite un professionista abilitato:

- la **“comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021 dal 01.10.2021 al 31.10.2021;
- la **“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nel 2021 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti; tale dichiarazione deve essere presentata dal 01.01.2022 al 31.01.2022.

Si allegano alla presente informativa il modello della comunicazione e le relative istruzioni.

5. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

6. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”) da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.